



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2023

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione riconosce, all'articolo 24, secondo comma, il diritto di difesa come « inviolabile in ogni stato e grado del procedimento » e la Corte costituzionale è intervenuta più volte per garantire il pieno rispetto dei principi che si desumono dall'articolo citato.

L'articolo 103 del codice di procedura penale, al comma 5, dispone il divieto dell'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori e, al comma 7, dispone l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite in violazione di tale divieto.

La Corte di cassazione è intervenuta più volte sul tema (sezioni unite penali - sentenza n. 25 del 1994 e sentenza del 12 novembre 1993, che sebbene lontane nel tempo sono ancora attuali e tutt'oggi applicate), individuando i limiti di operatività del divieto in questione e fissando alcuni principi, che possono ritenersi ormai consolidati, relativi all'ambito di operatività del divieto, all'individuazione dei soggetti per i quali opera il divieto e alle modalità con cui opera il divieto, sancendo il principio generale in base al quale: « il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'articolo 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa ».

Anche il diritto dell'Unione europea riconosce in generale il divieto di intercettazione dei colloqui tra indagato e difensore per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e giova, a tal fine, richiamare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che all'articolo 6, paragrafo 1, stabilisce il diritto a un processo equo. La Corte europea dei diritti dell'uomo considera

« ... il diritto dell'accusato a comunicare in modo riservato con il proprio difensore rientra tra i requisiti basilari del processo equo in una società democratica, alla luce del disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ... ».

Il presente disegno di legge reca modifiche agli articoli 103 del codice di procedura penale (Garanzie di libertà del difensore) e 267 del codice di procedura penale (Presupposti e forme del provvedimento) al fine di definire in maniera più puntuale il perimetro di applicazione delle intercettazioni del difensore del soggetto indagato.

Nello specifico, le modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale dispongono il divieto del sequestro e del controllo delle comunicazioni tra l'indagato e il suo difensore, salvo nei casi in cui l'autorità giudiziaria ritenga, fondatamente, che si tratti di reato.

La seconda modifica, aggiuntiva, prevede l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazioni laddove emerga che le comunicazioni rientrano tra quelle espressamente vietate. È previsto, inoltre, il divieto delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensore e indagato comunque intercettate e l'immediata distruzione e le relative modalità.

La modifica dell'articolo 267 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, dispone il divieto di proroghe delle operazioni successive alla prima, se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione non siano emersi elementi utili alle indagini.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'istituzione dell'albo delle utenze telefoniche dei difensori e della definizione dei criteri per l'individuazione delle medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. L'autorità giudiziaria e gli organi ausiliari delegati interrompono con immediatezza le operazioni di intercettazione quando, in qualsiasi momento, emerge che la comunicazione rientra tra quelle vietate dal comma 6 »;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato, comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, sono immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avve-

nuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di proroga delle intercettazioni)

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le proroghe successive alla prima non possono essere concesse se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione precedenti, comunque autorizzati, non siano emersi elementi investigativi utili alle indagini ».

Art. 3.

(Disposizioni relative alle utenze telefoniche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità, e sono definiti altresì i criteri per l'individuazione delle utenze telefoniche di cui ai commi 6 e 6-bis del citato articolo 103 del codice di procedura penale.